



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici BEVILACQUA, MAIORINO e Barbara FLORIDIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2023

Disposizioni per l’assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha svolto e deve continuare a svolgere un importante ruolo nella promozione e protezione dei diritti umani nel mondo. Il nostro Paese ha già saputo giocare questa funzione quando nel 1950 ospitò a Roma la firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il 20 dicembre 1993 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 48/134, recependo anche le conclusioni di cui alla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, tenutasi a Vienna nel giugno 1993, sulla costituzione e il rafforzamento di autorità nazionali per i diritti umani.

A seguito di questa risoluzione, molti Stati si sono dotati di autorità nazionali per i diritti umani e molti altri si sono ufficialmente impegnati a farlo; l'Italia, invece, non ha dato riscontro alla suddetta risoluzione. Eppure, nel presentare la propria candidatura al Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel 2007, 2011 e 2019, l'Italia ha assunto precisi impegni - tra cui l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali - ribaditi anche nel corso della Revisione Periodica Universale (2014 e 2020) in risposta a puntuali raccomandazioni internazionali.

Attualmente nel nostro Paese operano diversi organismi che svolgono attività cruciali nella tutela e promozione dei diritti umani. In particolare, si menzionano:

- l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita dalla legge 12 luglio 2011, n.112, che « promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promo-

zione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza »;

- il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, istituito dall'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la cui missione è di monitorare l'osservanza da parte del nostro Paese delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia nella custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale. Questa importante istituzione svolge anche le ulteriori funzioni di meccanismo nazionale di controllo che derivano dalla ratifica del Protocollo opzionale all'importante Convenzione ONU contro la tortura del 1984 (ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195) la cui attuazione si rivela, tra l'altro, di fondamentale importanza - soprattutto con riferimento ad alcune recenti vicende nell'area mediterranea meridionale;

- l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), istituito con decreto del Ministro per gli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, e i difensori civici regionali o locali.

A queste autorità e organismi si aggiunge il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996,

n. 675, regolato oggi dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dotato di espressa legittimazione a livello europeo ai sensi dell'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce il rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, nelle operazioni riguardanti il trattamento dei dati personali in ogni settore o contesto si verificano, con una pressoché unica trasversalità di azione.

Proprio questa istituzione, anche per le sue caratteristiche di piena indipendenza, risulta essere quella più idonea ad assumere tra i suoi compiti quello della vigilanza, rispetto e applicazione dei diritti umani. Significative sono, infatti, le garanzie previste per l'elezione dei componenti del Collegio, scelti dalle Assemblee delle Camere con la specifica prerogativa del voto limitato prevista dall'articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Si tratta di una previsione particolarmente significativa, in quanto volta a coinvolgere an-

che le minoranze nella scelta di un organo, quale il vertice di un'autorità amministrativa indipendente, che non può appunto, per sua espressa natura, rispondere neppure in fase di costituzione a logiche di tipo maggioritario. Un'autorità volta alla tutela dei diritti fondamentali (e di un diritto fondamentale quale la protezione dati, sancito appunto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra i diritti di libertà) deve, infatti, essere necessariamente sottratta al « dominio della maggioranza » e allo stesso circuito fiduciario su cui si fonda l'azione governativa.

A tal fine, l'articolo 1 istituisce il Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani; l'articolo 2 ne definisce le attribuzioni, che si aggiungono a quelle già esistenti del Garante per la protezione dei dati personali; l'articolo 3 delinea i rapporti con gli altri organismi che si occupano di diritti umani; l'articolo 4 integra l'organico esistente del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'espletamento delle nuove funzioni; l'articolo 5 infine reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani)

1. Al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è assegnato il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e la promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato « Garante ».

3. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 153:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani »;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e che abbiano competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani. Tra i quattro componenti del Collegio, almeno due de-

vono essere in possesso delle necessarie competenze in materia di diritti umani e nell'effettuazione delle nomine si tiene conto: dell'equilibrio di genere; della diversità etnica della società; della gamma dei gruppi vulnerabili; del rispetto della diversità; della rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani »;

b) alla rubrica del capo I del titolo II della parte III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei diritti umani »;

c) all'articolo 2-bis, comma 1, le parole: « Garante per la protezione dei dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani »;

d) all'articolo 154-bis, comma 4, le parole: « il Garante per la protezione dei dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « il Garante ».

4. La disposizione di cui al comma 3, lettera a), numero 2), si applica a decorrere dal primo rinnovo del Collegio del Garante successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Compiti del Garante in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 154 è inserito il seguente:

« Art. 154.1. - *(Compiti in materia di protezione e promozione dei diritti umani)*
- 1. Per quanto attiene al ruolo di istituzione nazionale indipendente per la prote-

zione e promozione dei diritti umani, il Garante ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e in ogni altra situazione ricadente sotto la giurisdizione dello Stato italiano, con riferimento al diritto interno, alle norme internazionali e al diritto dell'Unione europea;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi concernenti i principi e le norme che regolano la materia, coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e favorendo la programmazione di progetti formativi presso istituzioni private e pubbliche;

c) formulare pareri non vincolanti, raccomandazioni e segnalazioni al Governo, al Parlamento e alle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, sulle questioni concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, alla luce anche delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emesse nei confronti dello Stato italiano;

d) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a presentare nell'adempimento di specifici obblighi;

e) fornire assistenza e rendere pareri motivati alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f) ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia nonché, in caso di accertata violazione o limitazione dei diritti umani, disporre provvedimenti inibitori di tali condotte o porre termine alle condotte omissive, nonché adottare provvedimenti prescrittivi secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, con l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 166, comma 2, e, sussistendone i presupposti, 170 in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori o prescrittivi adottati;

g) curare la redazione di un bollettino periodico semestrale pubblicato nel sito *internet* istituzionale, nel quale sono riportati i documenti adottati e le attività svolte, con modalità idonee ad assicurarne l'accessibilità, la trasparenza e l'uso dei dati. Il bollettino è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti per materia e alle Camere;

h) adottare azioni di sensibilizzazione affinché, nell'adozione delle determinazioni di politica interna ed estera, siano valorizzate le tematiche della promozione e protezione dei diritti umani, anche attraverso la formulazione di pareri e segnalazioni rivolti al Governo e al Parlamento, nonché in sede di audizione dinanzi alle Commissioni parlamentari;

i) promuovere l'inserimento di regole per la promozione e la protezione dei diritti umani, nonché di adeguate forme di controllo sullo stato di attuazione, nei codici di deontologia delle varie professioni;

l) predisporre e trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presi-

dente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.

2. Il Garante disciplina con proprio regolamento le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1.

3. Il Garante può chiedere ad altre pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono tassativamente rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il Garante può altresì richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza. Resta fermo quanto previsto dalla disciplina vigente circa il controllo e l'accesso ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

4. Nell'ambito di cui al presente articolo, il Garante può richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta.

5. In caso di omesso riscontro alle richieste di cui ai commi 3 e 4 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 166, comma 2 ».

Art. 3.

(Rapporti con gli altri organismi aventi funzioni di promozione e protezione dei diritti umani)

1. Il Garante coopera con gli organismi internazionali, in particolare con quelli del-

l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa, e con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani e della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra.

2. Al fine di dotare l'Italia di una strategia coerente, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani, che si proponga di adottare indirizzi preventivi permanenti, il Garante indice ogni sei mesi un tavolo di consultazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

3 Il Garante promuove apposite forme di raccordo con le autorità garanti di cui al comma 2 al fine di favorire un continuativo scambio di informazioni, il periodico aggiornamento sul monitoraggio in materia di protezione dei diritti umani e la segnalazione di possibili violazioni o limitazioni dei diritti umani che richiedano un'azione coordinata per la loro individuazione e il loro contrasto.

4. Il principio di leale collaborazione ispira i rapporti che intercorrono tra il Garante e gli altri organismi italiani che operano per la tutela dei diritti umani. Il Garante promuove le opportune sinergie con le altre istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla promozione e protezione dei diritti umani.

Art. 4.

(Ufficio del Garante e ruolo organico del personale dipendente)

1. Il Garante si avvale, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 154.1 del co-

dice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, delle strutture e del personale dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali integrato di ottanta unità di personale, per metà collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché da altre autorità amministrative indipendenti e per metà attraverso pubblico concorso, con progressivo scorrimento della graduatoria, nella misura di 15 unità nel 2023, 15 unità nel 2024 e 10 unità nel 2025.

2. In via transitoria il Garante assume i compiti e le funzioni di cui all'articolo 154.1 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo 3 della presente legge a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo e a partire dall'assunzione delle quote di unità di personale stabilite per il 2023.

3. All'articolo 156 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « duecento unità » sono sostituite dalle seguenti: « duecentottanta unità »;

b) al comma 3, lettera *a)*, le parole: « di cui agli articoli 154, 154-*bis*, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 154, 154.1, 154-*bis*, ».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00